

LXII.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società e Associazioni commerciali* — Nuova redazione dell'art. 169, approvata — Approvazione dell'art. 172 e del 173, modificato — Dichiarazioni del Senatore Corsi sull'art. 174, cui rispondono il Relatore e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 174, modificato, del 175, concordato tra l'Ufficio Centrale e il Ministro, e del successivo 176 — Nuova redazione dell'art. 177, concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale — Osservazioni e schiarimenti chiesti sull'articolo dal Senatore Miraglia, forniti dal Relatore — Proposta sospensiva del Senatore Sinco — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia ai Senatori Sinco e Miraglia — Replica del Senatore Miraglia — Schiarimenti del Senatore Corsi T. — Nuove considerazioni del Senatore Sinco, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo e del successivo art. 178 — Proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio all'art. 179 (163 dell'Ufficio Centrale) — Schiarimenti chiesti dal Senatore Pescatore, cui risponde il Senatore Miraglia — Replica del Senatore Pescatore — Spiegazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo — Nuova redazione dell'art. 180 (164), approvata — Approvazione dell'art. 181, ultimo del progetto — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Raccomandazione del Senatore Rossi, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Discussione del progetto di legge concernente disposizioni preservative dalla doryphora, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874, preservativa dalla phylloxera — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione ed approvazione dei progetti seguenti: 1. Cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di San Martino della Scala; 2. Convenzione colla Francia, del 10 dicembre 1874, per la determinazione della frontiera nel tunnel del Genisio; 3. Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni provinciali, per la rendita dei terreni già adempribili appartenenti ai Comuni; 4. Convenzione postale internazionale, firmata a Berna il 9 ottobre 1874.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio; e poco più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e sulle associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la con-

tinuazione della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

Il Senato ricorda che l'articolo 169 era stato rinviato all'Ufficio Centrale per sottoporlo a nuovo esame: ora, tra l'Ufficio Centrale, l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Senatore Cabella questo articolo venne concordato, nei termini seguenti:

Art. 169.

« Gli associati non sono obbligati che alle contribuzioni determinate dal contratto; ed in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se

non ciascuno in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nella associazione.»

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora resta a discutersi il *Capo terzo — Disposizioni penali.*

Do lettura dell'articolo 172.

Art. 172.

« Sono puniti con le pene stabilite dal Codice penale per la truffa coloro, che, simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, o annunziando al pubblico scientemente, come addette alle società persone che tali non sono, ovvero commettendo altre simulazioni hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 173.

« Sono puniti con una multa da 51 a 5000 lire:

1. Coloro che, presentandosi come proprietari d'azioni che ad essi non appartengono, hanno preso parte al voto in un'assemblea generale di azionisti;

2. Coloro che hanno rimesso le azioni allo scopo suddetto. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* L'Ufficio Centrale aveva proposto la soppressione di questo articolo, soprattutto per la grande difficoltà che possa essere applicato; tuttavia, non essendo assolutamente impossibile la sua applicazione, e d'altra parte il fatto significato da quest'articolo essendo veramente un reato, la maggioranza dell'Ufficio Centrale non insiste sulla soppressione; bensì d'accordo col Governo propone che la multa si limiti a tre mila lire.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo coll'introdotta modificazione per metterlo ai voti.

Art. 173.

« Sono puniti con una multa sino a tre mila lire:

1. Coloro che, presentandosi come proprietari d'azioni che ad essi non appartengono, hanno preso parte al voto in un'assemblea generale d'azionisti;

2. Coloro che hanno rimesso le azioni allo scopo suddetto. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 174.

« Sono puniti con multa da 51 a 10,000 lire salvo le maggiori pene comminate dal Codice penale:

1. I promotori, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle società, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano scientemente enunciato il falso sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime;

2. Gli amministratori che, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito agli azionisti interessi non prelevati sugli utili reali;

3. Gli amministratori che abbiano emesso azioni al disotto del loro valore nominale, acquistate azioni della società, contrariamente alle disposizioni dell'art. 88, o accordato anticipazioni sopra azioni della società;

4. Gli amministratori delle società di assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine, che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'art. 74;

5. I liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale fra i soci, prima di aver pagato o validamente garantito i creditori della società.

« Nei casi previsti ai numeri 2, 3, 4 e 5 possono esser puniti con la stessa multa i sindaci, che non abbiano adempiuto gli obblighi loro. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Senatore LAMPERTICO. *Relatore.* La maggioranza dell'Ufficio Centrale ha concordato col Governo l'articolo come sta nel progetto del Ministero, modificando solamente la pena; cioè: invece di dire: *con multa da 51 a 10 mila lire*, si debba dire: *con multa sino a 5000 lire*; e nel primo numero dell'articolo dove è detto: *abbiano scientemente enunciato il falso sulle condizioni della società*, si dica: *abbiano enunciati fatti falsi sulle condizioni della società*.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo così emendato:

Art. 174.

«Sono puniti con multa sino a 5000 lire, salvo le maggiori pene comminate dal Codice penale:

1. I promotori, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle società, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, od abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime;

2. Gli amministratori che, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito agli azionisti interessi non prelevati sugli utili reali;

3. Gli amministratori, che abbiano emesso azioni al di sotto del loro valore nominale, acquistate azioni della società, contrariamente alle disposizioni dell'articolo 88, o accordato anticipazioni sopra azioni della società;

4. Gli amministratori delle società di assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine, che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 74;

5. I liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale fra i soci, prima di aver pagato o validamente garantito i creditori della società.

» Nei casi previsti ai numeri 2, 3, 4 e 5, possono esser puniti con la stessa multa i sindaci, che non abbiano adempiuto gli obblighi loro. »

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io appartengo a quella parte dell'Ufficio Centrale che è stata contraria

tanto a questo come all'articolo precedente, e sento il dovere di dichiarare al Senato quali sono le ragioni per le quali una parte dell'Ufficio Centrale avrebbe avversato l'adesione di quest'articolo.

Io ho la profonda convinzione, che quando si è assicurato il buon andamento dell'amministrazione col dichiarare solidali gli amministratori i quali abbiano commesso alcuni dei fatti enunciati in quest'articolo, cosa che abbiamo già dichiarato con le disposizioni dell'articolo 90 del progetto del Ministero, credo che questa sanzione debba essere sufficiente.

L'aggiungere delle pene ulteriori, per fatti la maggior parte dei quali possono dipendere più da opinioni degli amministratori stessi che da errori positivi e materiali, credo che sia un allontanare gli uomini onesti dall'amministrazione delle società, perchè gli onesti saranno spaventati da tutte queste penalità e non vorranno certamente mettersi al rischio di incorrervi.

Gli onesti negozianti ed i forti banchieri, che potrebbero meglio contribuire ad una regolare amministrazione, non vorranno certamente, per guadagnare quattro o cinque mila lire l'anno, assumere la eccessiva responsabilità che coll'articolo in discussione verrebbe loro imposta. Si dirà per avventura che quando essi non abbiano fatto che emettere delle azioni e siano giustificabili, non potranno trovarsi esposti ad alcuna spiacevole conseguenza e non saranno condannati. Ma io dico che nei diversi conflitti che nascono tra i soci e gli amministratori, specialmente quando gli affari sociali per una ragione qualunque, sia anche giustificabile, non procedano felicemente, ancorchè il tribunale li assolva, essi sono abbastanza compromessi, tanto più che l'accusatore dirà che il tribunale li ha assolti perchè non s'intende di affari commerciali.

Me lo perdonino, ma io ripeto che gli onesti, quelli che potrebbero veramente tenere un'amministrazione regolare e lodevole, rifuggiranno dal concorrere a quest'amministrazione, se alla medesima viene annessa una responsabilità soverchia. E questa è la ragione per la quale sono stato contrario alla dizione di quest'articolo 174, come lo sono al successivo art. 175.

Io credo che tutto questo lusso di pene non possa raggiungere l'intento cui mira questa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

legge e rendere migliore l'amministrazione delle società anonime.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io stesso in tutto il corso di questa discussione mi sono studiato di togliere di mezzo tutte quelle disposizioni eccessive che parevanmi, non tanto idonee a frenare l'amministratore disonesto, quanto a disanimare gli onesti. Però qui mi trovo davanti a fatti di cui nessun uomo onesto può avere paura mai: tanto hanno impressa in sé medesimi la colpa. Si è per questo che la maggioranza dell'Ufficio Centrale tenne ferme queste disposizioni penali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero è dolente di trovare l'onor. Corsi dissenziente da lui, come anche dai suoi colleghi dell'Ufficio Centrale, sopra le disposizioni penali di questo capo del progetto di legge.

Ha osservato molto opportunamente e molto saviamente l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, come non sussistano le obbiezioni mosse dall'onor. Corsi; egli d'altra parte ha già riconosciuto, che le sue osservazioni sarebbero cadute anche sopra la disposizione dell'art. 173, che fu già accettato dal Senato, e quindi noi siamo ormai entrati in quel sistema, che l'onor. Corsi non avrebbe creduto conveniente di accogliere, e la questione può dirsi, almeno in parte, già pregiudicata.

Ritenuto dunque come già ammesso il principio contenuto nella disposizione dell'art. 173, dirò, quanto all'art. 174, che le ragioni stesse, che hanno indotto il Senato a votare l'art. 173, lo dovrebbero determinare ad accogliere anche l'articolo del quale ora si tratta. E per verità, nel caso dell'articolo precedente la reità non sarebbe minore che nel caso preveduto dall'articolo 174. Nell'uno e nell'altro noi abbiamo persone le quali abusano dell'altrui buona fede, e col loro fatto doloso compromettono gl'interessi della società e la fedele esecuzione di quelle guarentigie, che questa legge con tanto studio ha stabilito a tutela di tutti gli interessi sociali.

Noi non intendiamo colle disposizioni dell'art. 174 di esercitare un soverchio rigore contro gli amministratori. A chi ben legge queste disposizioni appar chiaro che esse non si applicano che a quegli amministratori i quali commettono un atto doloso, un atto meditato, un atto che essi hanno pensatamente diretto contro gl'interessi degli azionisti o dei terzi. Ed invero, l'asserire fatti falsi nelle relazioni, nelle comunicazioni fatte all'assemblea, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, e il far ciò *sciocamente*, come l'articolo accenna, è tale atto, che certamente non può a meno di essere riconosciuto delittuoso, e quindi meritevole di essere colpito da sanzione penale.

Però l'onor. Senatore Corsi, mentre non ha potuto disconoscere la natura punibile di questi fatti, ha messo il Senato in avvertenza che lo stabilir pene in questa materia, potrebbe per avventura distornare anche commercianti onesti e probi dall'entrare a far parte dell'amministrazione delle società, pel timore di esporsi a procedimenti penali che venissero con leggerezza o per malevolenza contro gli amministratori premossi.

A questa difficoltà io risponderò primieramente, che la cosa potrebbe avere qualche fondamento, quando si trattasse di punire l'enunciazione di semplici opinioni o di erronei giudizi, come accennava l'onor. Corsi. E veramente per questi fatti sarebbe soverchio rigore, e direi anche, sarebbe ingiusto l'applicare una sanzione penale. Ma noi non intendiamo punto di molestare coloro che abbiano manifestata semplicemente una opinione non fondata, che siano caduti in errore nelle loro esposizioni o nelle comunicazioni fatte alla società.

Noi intendiamo soltanto di punire coloro, che *sciocamente*, il che vuol dire dolosamente, hanno cercato di frarre in errore dannoso la società.

Quando la cosa si trovi limitata, come è, a questi termini, non sembra a noi, che gli uomini onesti se ne debbano punto impaurire. Essi, sicuri della loro coscienza e della loro onestà, non possono punto essere tratti dal timore di pene, le quali non sono scritte che per i disonesti e i fraudolenti. Né dobbiamo d'altra parte supporre, che con troppa facilità si promuovano questi procedimenti. Oltrechè noi non crediamo, che gli stessi interessati nella

società debbano avere uno stimolo a promuovere questi procedimenti, i quali non recano punto vantaggio alla società, quando sieno senza ragione intentati, noi dobbiamo pure confidare nella prudenza e nella saviezza dei magistrati, i quali non saranno mai per accogliere denunce o querele che non si presentino appoggiate a qualche plausibile ragione.

Ogni volta che si farà denuncia o querele per fatti, che manifestamente non vestano i caratteri del delitto, ed ai quali questa disposizione non possa essere applicata, noi possiamo andar sicuri che il magistrato non darà seguito a tale denuncia o querele che sarebbe del tutto infondata.

Noi speriamo quindi che queste osservazioni, congiunte a quelle che sono state esposte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, persuaderanno il Senato ad accogliere l'art. 174, come già accolse l'art. 173.

PRESIDENTE. Ho già letto l'articolo colle modificazioni introdotte.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 175.

« Le società per azioni che non eseguiscano nei termini prescritti il deposito, presso il tribunale di commercio, dei bilanci, della situazione delle azioni e delle situazioni mensili, o lo eseguiscano in modo incompiuto, sono punite con una pena pecuniaria, che può estendersi sino a 50 lire per ogni giorno, durante il quale l'infrazione è durata. Eguale pena è applicata a ciascuno degli amministratori, sindaci e liquidatori, colpevoli della contravvenzione. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente modificazione concordata col Ministero:

« Quando nelle società per azioni le persone a ciò obbligate non eseguiscano nei termini prescritti il deposito, presso il tribunale di commercio, dei bilanci, della situazione delle azioni e delle situazioni mensili, o lo eseguiscano in modo incompiuto, ciascuna è punita con una pena pecuniaria, che può estendersi sino a 50 lire per ogni giorno, durante il quale l'infrazione è durata. »

Chi approva questo articolo 175 così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Art. 176.

« Le contravvenzioni agli articoli 30, 61, 96 e 105 sono punite con una multa non eccedente 100 lire. »

(Approvato.)

Vengono ora le:

Disposizioni addizionali e transitorie.

Art. 177.

« Le società civili possono, senza mutare la loro indole, costituirsi nella forma delle società anonime, purchè adempiano le disposizioni della presente legge. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di questo articolo, ed in sua vece presenta quest'altro concordato col Ministero:

Art. 177.

« Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni della presente legge e del Codice di commercio, eccettuate quelle che riguardano l'arresto personale, il fallimento e le competenze. »

È aperta la discussione su questo articolo, così modificato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. È questo forse l'articolo più importante della legge sottoposta alla deliberazione del Senato, perciocchè la concessione delle forme commerciali a qualunque società civile che voglia assumerle, è una delle radicali innovazioni nella nostra legislazione.

In sulle prime il progetto Ministeriale riguardava in generale tutte le società civili; ma oggi mi pare avere inteso che con l'onorevole Ministro si è posto d'accordo l'Ufficio Centrale nel senso di permettere che le società civili, potessero prendere le forme di società anonime, senza perdere la loro indole di società civili....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA... In Francia allorchè si discusse la legge del 16 luglio 1867 si propose di estendere quelle disposizioni con un testo espresso alle società civili; e molti membri del corpo legislativo, tra quali Seydoux e Brame volevano che si aggiungesse una disposizione addizionale per le società civili industriali. Ma

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

la proposizione fu aggiornata sulla promessa formale del Governo di presentare una legge speciale sulle società civili, nello scopo di nettamente determinare gli effetti e le conseguenze dell'adozione delle forme commerciali; e dopo queste dichiarazioni fu coll' articolo 47 della stessa legge abolita quella del 3 maggio 1863 sulle società a responsabilità limitate.

Sono decorsi più anni, e non si è riuscito ancora in Francia a trovar modo di regolare un sistema inteso a dare la personalità civile alle società civili che volessero rivestire la forma di società commerciali.

E nel Belgio con la legge di maggio del 1873 sulle società commerciali, altro non si poté fare che introdurre una disposizione addizionale contenuta nell'articolo 136, dove si stabilì che le società il di cui oggetto è l'esplorazione delle miniere, possono, senza perdere il loro carattere civile, improntare le forme delle società commerciali sottoponendosi alle disposizioni della legge medesima.

Nella discussione di questo articolo si ricobbe che non trovava nella legge il suo posto, ma che fuvvi improvvisamente introdotto, attendendosi la revisione della legge 10 aprile 1810 sul regime delle miniere, la qual legge dichiarava civili le società per queste imprese industriali.

Dei gravi interessi non permettevano punto che sino alla revisione della legge 21 aprile 1810 rimanesse interdetto alle società minerarie di costituirsi in forma di società anonime. E questa disposizione era tanto più urgente nel Belgio, perchè avendo il Governo perduto la facoltà di costituire le società anonime, non si era di accordo sul punto di sapere se le società civili potevano rivestire una forma commerciale. E pure una disposizione così restrittiva fu oggetto di vive critiche nella Camera dei Deputati del Belgio, e si giunse sino a chiamare mostro giuridico un ente commerciale che produce atti civili. Ci volle la valentia del dotto Relatore Primez per far passare l'articolo 136 per non turbare le numerose società minerarie del Belgio; ma dichiarò formalmente il dotto oratore che la disposizione del citato articolo 136, restrittiva alle società minerarie, non si poteva estendere alle altre società civili, dovendosi per queste altre società civili sottoporre a nuovi studi i prin-

cipi che informano la materia delle società civili.

Ora, quali studi ha fatto il Governo per regolare ciò che non si è potuto statuire in Francia e nel Belgio nonostante lavori profondi di uomini eminentemente versati nel diritto commerciale e nel diritto civile?

Ma analizziamo le conseguenze dell'articolo in discussione. Estendendo i benefici delle società commerciali alle associazioni in genere, avremo la personalità giuridica, la limitazione di responsabilità, la commerciabilità del capitale mediante azioni. Ed io domando: è facile d'indicare tutte le circostanze nelle quali la legislazione civile e la commerciale possono trovarsi in conflitto? Ed è facile forse fissare il punto in cui finisce l'impero della legge civile, e comincia quello della legge commerciale?

Qualunque associazione per fini letterari, di carità, di religione, oggi non costituisce ente collettivo; ma rivestendo la forma commerciale verrebbe per virtù dell'articolo in discussione a costituirsi in ente collettivo, laddove rivestisse la forma commerciale; ond'è che potrebbe nascere il dubbio se le libere associazioni religiose costituendosi sotto la forma commerciale avessero a risorgere in un momento in cui sono state abolite le corporazioni ecclesiastiche. Se la forma commerciale dà vita ad un ente collettivo idoneo di patrimonio, può fare acquisti a titolo gratuito o oneroso, e ricevere legati ed eredità.

Non s'ignora che nel Belgio le libere associazioni religiose hanno tentato di costituirsi in ente collettivi, ma la magistratura ha respinto la personalità giuridica di queste libere associazioni.

Ecco perchè io mi preoccupo alquanto del sistema che si vuole introdurre con questo articolo, e mi giova sperare che le spiegazioni che mi attendo dalla cortesia dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale saranno soddisfacenti. Egli è vero che con la nuova redazione dell'articolo molti dei miei dubbj svaniscono, poichè la forma delle società anonime, essendo la sola che si può dare alle società civili, ne consegue che quelle intese all'esercizio di una grande industria possono rivestire la forma commerciale; ma è pur vero che bisogna ben definire lo scopo a cui mira l'articolo in esame. Bene intendo che se nel Belgio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

l'industria mineraria consigliò una disposizione addizionale, presso di noi le società fondiarie di loro natura civili, potrebbero meritare lo stesso favore; mentre fin'oggi il governo ha autorizzato la esistenza di queste società rivestite della forma anonima; ma se l'onorevole Relatore ha inteso di dare all'articolo in discussione una nuova forma per favorire queste società fondiarie, sarei ben lieto se all'articolo si volesse dare questa intelligenza.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Le ultime considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia mi fanno credere che non siamo tanto distanti come a prima vista potrebbe credersi.

E forse dal non essersi potuto insieme concordare l'articolo nella sua nuova redazione dipendono i dubbi che avrà sollevato nell'animo dell'onorevole Senatore Miraglia la prima proposta del Ministero e quella dell'Ufficio Centrale.

Lo ringrazio anzi di averli esposti davanti al Senato, perchè mi dà il modo di chiarirli, di dilucidarli, e spero di tranquillare, non che l'onorevole Senatore Miraglia, il Senato, sulla bontà, sull'opportunità, sulla necessità di questa disposizione in un argomento come questo, il quale, come già accennò l'onorevole Miraglia, è stato molto trattato così dagli autori come dalla giurisprudenza.

Io cercherò non tanto di fare uno sfoggio di facile erudizione, quanto piuttosto di essere chiaro e preciso. Fatto sta che le società anche d'indole civile hanno pur bisogno di costituirsi colle forme talvolta delle società di commercio e particolarmente delle società per azioni.

Quanto alle società in accomandita semplice, e alle società in nome collettivo non le andranno a cercare, e perciò non giova in questo riguardo occuparsene.

Che le società di indole civile abbiano necessità di costituirsi nella forma propria delle società per azioni, è un fatto di tutti i giorni, perchè questo è il modo con cui sorgono moltissime consociazioni.

Basterebbe la questione che ha accennato l'onorevole Senatore Miraglia, che non è un lusso certamente di trattare anche nel Parlamento italiano, perchè la controversia relativa alle società minerarie non solo ha dato molto

da pensare ai tribunali di Francia, ma ai tribunali inoltre d'Italia.

La legge del 1810 sulle miniere ammetteva che la società per l'escavazione di una miniera dovesse restare società civile anche se costituita per azioni, e la disposizione di questa legge aveva lo scopo di non impoverire i proprietari dei fondi e di non distoglierli dall'escavazione delle miniere, come avrebbero potuto essere distolti quando fossero andati incontro a tutte le conseguenze del diritto e della procedura commerciale.

Lasciamo stare se possa esservi la commercialità quando alle escavazioni vadano unite altre congiunture.

Storicamente havvi qualche scrittore come Troplong, il quale pensa che la forma delle società per azioni sia così poco incompatibile con una società civile, che anzi trovisi introdotta dapprima nelle società civili e poi nelle società commerciali. Lascio stare l'opinione di altri autori che negli esempi citati dal Troplong non vedono che una partecipazione, ossia piuttosto una quota che un'azione: però è impossibile non riconoscerci quei caratteri eminentemente propri dell'azione per cui, come si esprime il Troplong, l'azione ha un'esistenza sua propria, quando il tutto è indiviso, può cedere, mentre il fondo sociale non può essere ceduto; lascia entrare ed uscire soci nuovi e vecchi, senza che si disciolga il patto sociale.

Or bene: noi ci troviamo dianzi una giurisprudenza divisa così amministrativa, come giudiziaria.

Qualche volta si fa dipendere l'indole civile o commerciale della società dall'oggetto ch'essa si propone, qualche volta invece dalla forma; ma poi v'ha chi richiede, perchè la società diventi commerciale, che vi sia completa una fra le forme proprie di una società commerciale, altri invece si accontenta, che vi sia qualcheuno degli elementi da cui risulta.

Noi non possiamo lasciare tutte queste indecisioni in uno dei fatti che maggiormente importano agli usi della vita civile.

Tanto meno potremmo non curarci di esso in una legge come questa, in cui si definisce che cosa sia veramente la società di commercio: d'uopo è dunque completare in certa guisa la definizione col riscontro delle società civili, che per la forma commerciale vi hanno attinenza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Or dunque noi abbiamo creduto bene di mantenere qui pure il principio, che l'indole della società resta determinata dal suo oggetto.

Una società, che non ha per oggetto il commercio, non diventa commerciale pel solo fatto che assuma forme commerciali.

Ma perchè una società non abbia per oggetto il commercio, non si può interdire alla medesima che si valga delle forme commerciali. Il Codice civile non vi si oppone, chè lascia libero alla società il costituirsi, come loro piace meglio.

Nè al Codice civile repugna che i soci limitino la loro obbligazione: nelle relazioni tra i soci il Codice civile ammette che ciascuno possa obbligarsi per una porzione eguale, ma anche chi più e chi meno. Quanto poi agli estranei, nessun danno ne deriva, dacchè una società civile quando assume la forma commerciale porta già a conoscenza di tutti che i soci intendono obbligarsi per quel tanto e non più.

Come sarebbero nemmeno possibili tante consociazioni, se non potessero costituire il loro capitale per azioni?

Ammesso quindi che una società civile possa costituirsi per azioni, quali ne saranno gli effetti?

Evidentemente quelli che dipendono dalla forma di società per azioni che si volle assumere, ma non più in là.

Sarà d'uopo adempiere tutte quelle disposizioni di legge che si riferiscono alla detta forma: che occorrono cioè, perchè la forma medesima sia così completa come la legge la richiede. Verificandosi queste condizioni, la responsabilità sarà quella che la legge attribuisce alla forma di società per azioni, che anzi considera come inerente ad essa, e che non si potrebbe in verun modo staccare, poichè infine la forma non è che l'espressione degli obblighi che intendesi assumere.

Più in là non occorre andare, nè potrebbesi, poichè gli altri effetti concernenti la giurisdizione o la procedura si riferiscono ad ordinamenti pubblici, che non possono lasciarsi in balia di chiunque.

Sino a che si tratta di obbligarsi quel tanto e non più, se ne ha tutto il diritto, poichè non si fa che disporre delle cose nostre: ma non altrettanto si ha il diritto di sottrarsi o assog-

gettarsi, secondo che ci giova, a disposizioni d'ordine pubblico.

Teme l'onorevole Senatore Miraglia, che ammettendosi necessariamente come ente collettivo una società rivestita delle forme commerciali, si apra così la via alla ricostituzione di corporazioni che la legge ha soppresso.

Ma in tutto il corso di questa discussione si è fatta in modo chiaro, preciso, categorico la distinzione dell'ente collettivo bensì, ma sempre *e.e pluribus nominibus conflatum*, e della vera persona giuridica quale sarebbe una corporazione.

Non ho qui d'uopo di esporre quali sarebbero le mie idee ove si trattasse d'una legge sulle persone giuridiche.

Bensì anche quello che in sè è buono, io lo disapprovo, se si apre la via in onta alla legge.

Tutto quello che è clandestino, e che dee vivere di artifici, di finzioni, ha perciò solo in se stesso un pericolo di corrompimento e di frode.

Ma prima di tutto si consideri, che noi con una legge di diritto privato non si può derogare ad una legge qualsiasi di diritto pubblico: poi si ponga mente, che qui non si tratta di persone giuridiche; ma solo di consociazioni ed associazioni.

Aborro tanto ogni cosa subdola, e non sincera, ch'io il primo parlerei contro una disposizione di legge, che non si proponesse in tutto e sopra tutto la verità.

Perciò io penso che il Senato approverà la proposta dell'Ufficio Centrale e del Governo, la quale risponde alle necessità giornaliere, corrisponde alle teorie del diritto, toglie di mezzo controversie oggidì frequenti e gravissime.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Io non avrei creduto, signori Senatori, di essere chiamato a dare oggi il mio voto sopra una questione che nel mio concetto è gravissima.

Io vedeva con piacere che l'Ufficio Centrale aveva proposta la soppressione pura e semplice dell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo aveva trasportato.

Senatore SINEO. Adesso io dico la mia impressione. Signori Senatori: Di tutte le opere legislative che si fecero sotto il Governo co-

stituzionale, quella che ha meritato maggiormente gli applausi e dell'Italia e dell'estero è il nostro Codice civile. In questo Codice ci sono progressi incontrastabili: è uno dei migliori che vi siano sul globo.

Ora, prima di toccare questo Codice, che è stato il frutto di tanti e sì profondi studi, bisogna pensarci. Il Codice ha tutte le sue parti in armonia tra loro: il toccarne una può riescir pericoloso e recar conseguenze imprevedute. Sia pure che qualche cosa abbiassi ad aggiungere alla legislazione civile per quanto riguarda le società per azioni: si può fare una legge speciale e breve, che con facilità sarà discussa e votata dai due rami del Parlamento. Ma, in occasione di una legge puramente commerciale, venire a disporre circa le società semplicemente civili mi pare cosa poco prudente.

Ad ogni modo non mi sembra che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia siano state vittoriosamente confutate dall'onorevole Relatore.

Sta bene che siasi dichiarata determinatamente la differenza che havvi tra un corpo morale e un ente collettivo; non è men vero che se c'è qualche cosa che possa avvicinare l'ente collettivo al corpo morale è precisamente la forma della società per azioni. A questa forma ricorrono molto probabilmente coloro che vorranno far frode alle leggi abolitive di certi corpi morali.

Di questo pericolo non si sono preoccupati nè il signor Ministro, nè l'Ufficio Centrale. Sarebbe questo, ai miei occhi, un motivo sufficiente per non ammettere troppo facilmente che si improvvisi un'aggiunta al Codice civile, a proposito di una legge che deve rimanere ristretta nella cerchia delle cose commerciali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avendo ascoltato le osservazioni fatte con molta saviezza dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, mi era sembrato, che esse avessero valore sufficiente per persuadere il Senato intorno alla opportunità non solo, ma alla necessità, di risolvere in questo progetto di legge la questione ormai antica, se una società civile possa assumere la forma di una società commerciale. Sic-

come però l'onorevole Senatore Sineo è sorto ad esprimere un concetto molto diverso, e ad avvertire il Senato che sarebbe cosa pericolosa il fare in questa legge una dichiarazione di simile natura, così aggiungerò poche parole, per appoggiare le osservazioni che vennero fatte in nome dell'Ufficio Centrale.

Comincerò dal rispondere all'onorevole Senatore Sineo, il quale ha mostrato di credere che si tratti di modificare il Codice civile e di improvvisare in questo momento una grave disposizione. Io penso che questo concetto non sia esatto; poichè non si tratta, in primo luogo, di recare alcuna modificazione al Codice civile: si tratta invece di risolvere una questione, alla quale il Codice civile lascia aperto l'adito.

Il Codice civile, o Signori, intorno al quale ho inteso con piacere dall'onorevole Sineo manifestare un giudizio molto favorevole, un giudizio, a cui consente non solo il paese ma anche l'opinione delle più elevate intelligenze straniere, il Codice civile determina le norme concernenti le società civili, ma non contiene alcuna disposizione la quale risolva il dubbio che ora ci occupa, cioè, se una società civile, per meglio raggiungere il suo scopo, possa assumere la forma delle società commerciali, e singolarmente quella delle società per azioni.

Questo dubbio, che preesisteva al Codice civile, esiste tuttora, e si è più volte prodotto nella giurisprudenza avanti i nostri Magistrati. Lo stesso dubbio è pure insorto in paesi esteri, e così all'estero come in Italia si è sentita la necessità di risolverlo.

È vero che nella legge francese del 1867, pure essendosi sentito questo bisogno, la questione non è stata risolta; ma la ragione risulta evidente a chi abbia seguito il corso delle discussioni nel Corpo legislativo francese. Il Governo non aveva presentato alcuna disposizione a tale riguardo, e la questione è insorta nella discussione (1). Allora con molta ragione fu osservato che la questione veniva innanzi improvvisa, che non era abbastanza studiata, ed il Governo ottenne che fosse rimandata, acciocchè potesse con maggiore cura essere esaminata e risolta con una legge speciale. Era quindi naturale che il Corpo legislativo rimandasse la proposta.

(1) MATHIEU ET BOURGUIGNAT. *Comment. de la loi sur les sociétés du 24-29 juillet 1867.* (Paris, 1868), pag. 221.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Anche nel Belgio fu sentito questo bisogno, e vi fu provveduto unicamente in relazione alle società che hanno per oggetto l'industria delle miniere. Riguardo alle altre società civili, la questione è ancora sospesa e non si cessò di sentire nel Belgio (2) il bisogno di una legge che la risolva, ed il desiderio che le società civili siano messe in grado di valersi delle forme commerciali, allorchè il loro interesse lo richieda.

Il Governo italiano, che si trovava in presenza di questi precedenti e delle legislazioni, fra le quali la germanica, che hanno risolta la questione, ha dovuto nel formulare questo progetto occuparsi di tale argomento; e dopo averlo sottoposto ad uno studio accurato, ha inserito nel progetto medesimo una disposizione speciale che mira a togliere ogni dubbio. Quella disposizione fu oggetto di profondi studi per parte del Governo e per parte dell'Ufficio Centrale, che ne propose alcune modificazioni.

La formola proposta dall'Ufficio Centrale ha ormai dato luogo in Senato ad una dot a discussione, la quale condusse a riconoscere che anche nella nuova formola si potevano introdurre delle variazioni; e che era conveniente dar luogo a studi ulteriori in, conseguenza dei quali il Governo potesse accordarsi coll'Ufficio Centrale e presentare al Senato una formola più perfetta. Perciò il Senato rinviò la discussione di questa particolare questione, che ora, alla fine della discussione, si presenta nuovamente al Senato.

Come si potrà dire, dopo tali premesse e tanti studi, che la questione è nuova, che la risoluzione è improvvisata, che bisogna studiarla più a fondo, che conviene meglio maturare questa materia e rinviarla di nuovo?

Io potrei bene intendere le ragioni che si adducessero per dimostrare, che la formola presentata dal Governo di accordo coll'Ufficio Centrale non sia la più esatta, o la più conveniente. Io intenderei un ragionamento che si istituisse su questo terreno, ma non intendo, o Signori, come si possa attaccare la proposta come improvvisa, come estemporanea, come quella che non fu ancora sufficientemente studiata.

Io deploro che l'onorevole Senatore Sineo abbia aspettato il giorno d'oggi a presentare

le sue osservazioni, perchè sono persuaso, che venendo in questo recinto meglio preparato, invece di crearci delle difficoltà, egli avrebbe potuto assisterci a correre la scabrosa via e a raggiungere la mèta che ci proponiamo.

Io prego dunque l'onor. Senatore Sineo di persuadersi, che di ogni altro argomento si potrà valere per impugnare questa proposta, salvo di quello, che non vi sia stato tempo per meditarla e studiarla.

Ma vediamo quali sono le difficoltà che sono state poste in campo dall'onorevole Senatore Miraglia. Egli in verità non ha dichiarato di opporsi alla proposta; egli si è limitato a manifestare delle dubbiezze e ad esprimere il desiderio di dichiarazioni e spiegazioni, affinché sia reso ben manifesto il concetto che la ispira, e non si vada incontro al pericolo che per avventura la questione non sia così nettamente risolta da chiudere la porta alle molte controversie, che si sono finora agitate sopra questo oggetto.

Se l'onorevole Senatore Miraglia avesse avuto agio di leggere ed esaminare la proposta che è stata oggi letta in Senato ancor prima che egli vi arrivasse, sono persuaso che probabilmente si sarebbe astenuto dal manifestare certi suoi dubbi, perchè a me pare che la disposizione presentata vi risponda completamente.

Ed invero l'onorevole Senatore Miraglia teme che la disposizione da noi proposta non risolva abbastanza chiaramente il punto cardinale che consiste nel segnare i limiti fra l'applicazione del diritto civile e quella del diritto commerciale alle società civili che si vestono di forme commerciali.

A me sembra invece, che la disposizione proposta definisca molto nettamente la questione. È detto nell'articolo da noi formulato, che quando una società civile assume la forma delle società commerciali, essa è sottoposta a tutte le disposizioni contenute in questa legge e nel Codice di commercio, eccetto che alle disposizioni concernenti l'arresto personale, il fallimento dei commercianti e la competenza commerciale.

Or dunque come può dubitarsi, che questa disposizione non segni molto chiaramente dove la legge civile e dove la legge commerciale debba applicarsi alle questioni che riguardino le so-

(1) WÆLBROECK. *Comment. de la loi de 18 mai 1875.* (Bruxelles 1874), pag. 514.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

cietà civili, che siano state costituite con forme commerciali?

La legge commerciale sarà applicata in tutta la sua pienezza a queste società che assumono forme commerciali, meno che nei tre punti precisamente determinati, l'arresto personale, il fallimento e la competenza ai quali non potrebbe adattarsi una società, la quale non abbia natura commerciale, come non può averlo una società civile comunque rivestita di forme commerciali.

Potrebbe dirsi, che non sia esatto il concetto proposto, e che convenga allargare o restringere maggiormente i confini dell'applicazione della legge civile, o restringere od allargare i confini della legge commerciale; sopra questo terreno noi potremo discutere, esaminare quelle formole o quelle definizioni più o meno larghe che venissero prodotte, ma non crediamo che l'allegare soltanto il desiderio di maggiori schiarimenti, o l'esprimere dubbi, sia un sufficiente argomento per respingere la nostra proposta.

Io non intesi ancora, o Signori, nessuna osservazione, nessuna obiezione la quale ferisca il merito della disposizione in discussione. Le obiezioni che vengono mosse, sono obiezioni dubitative. A queste mi pare di aver abbastanza risposto, e quindi, finchè non si producono obiezioni di altra natura, io mi permetto di rimanere nel convincimento, che la nostra proposta deve esser considerata come opportuna e sufficiente, e che adeguatamente corrisponda al suo scopo ed alla sua natura, e perciò nutro fiducia, unitamente all'Ufficio Centrale, che il Senato la vorrà approvare.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Se non altro non sono state inutili le mie osservazioni, poichè hanno provocato le utili spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

E poichè si vuol permettere la forma della società anonima a società civili, desidererei che nell'articolo si aggiungesse, che le prove ammesse dal Codice di commercio si estendono alle società civili che hanno adottato le forme delle società anonime. Se in questa legge si è stabilito la durata delle azioni che derivano dall'atto sociale e dalle operazioni sociali,

e questa regola dev'essere applicata alle società civili che assumono la forma di società anonime, non veggio poi la ragione per cui il sistema probatorio dovess'essere diverso.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Miraglia sono giustissime e non sono sfuggite all'Ufficio Centrale e al Ministero nel momento di formulare l'articolo che stiamo discutendo.

Io credo però, che se l'onorevole Senatore Miraglia volesse portare la sua attenzione sulla formola proposta o concordata dell'articolo, vedrebbe che i suoi voti sono già esauditi.

La formola che venne adottata è la seguente:

« Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni della presente legge e del Codice di commercio, eccettuate quelle che riguardano l'arresto personale, il fallimento e le competenze. »

Ora, se le società civili che assumono le forme delle società commerciali sono sottoposte alle disposizioni della presente legge ed alle disposizioni del Codice di commercio, sono sottoposte anche alle disposizioni relative alle prove che si trovano nel Codice di commercio.

E questo richiamo al Codice di commercio s'introdusse appunto per far capire che le accennate società sono sottoposte anche a tutte le disposizioni relative alla tenuta dei libri che non sono precisamente formulate nella presente legge, nonchè alle disposizioni relative alla prova che fanno parte del nominato Codice.

Per modo che il giusto desiderio espresso dall'onorevole Miraglia si trova già pienamente soddisfatto e ogni aggiunta a questo articolo riuscirebbe superflua. Credo che l'onorevole Senatore Miraglia si contenterà di queste semplici osservazioni.

Senatore MIRAGLIA. La ringrazio.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io ringrazio l'onor. signor Ministro del pensiero che ha espresso, che le mie povere meditazioni talvolta possano essere di qualche utilità; ma veramente non mi pare che sia necessario di lunghe meditazioni per indurci a respingere la proposta d'introdurre una modificazione al Codice civile in una legge

meramente commerciale. Gli *omnibus* a me dispiacciono, non solamente in materia finanziaria, ma anche nelle altre materie legislative.

L'onorevole Ministro dice ch'egli nulla aggiunge al Codice civile. Ma non si sfugge da questo dilemma: ciò ch'egli propone si contiene o non si contiene nel Codice civile. Se vi si contiene è inutile la sua proposta. Se non vi si contiene è una aggiunta al Codice civile.

Per di più questa aggiunta non fu sufficientemente maturata. L'estensione alle società meramente civili delle disposizioni concernenti le società commerciali per azioni non si dovrebbe fare senza riparare ad un doppio inconveniente.

Bisogna impedire, prima d'ogni cosa, che si possano troppo facilmente sostituire questi enti collettivi ai corpi morali soppressi. Ecco il mio pensiero. Non lo svolgo di più; lo lascio alla meditazione dei miei sapientissimi colleghi.

L'altro inconveniente consiste nella troppo rigorosa solidarietà che verrebbe imposta, senza necessità, a tutti gli amministratori di una società civile.

Supponete che si raccolga un capitale per azioni con uno scopo di pura beneficenza. Si tratta, a cagion d'esempio, di costruirlo un ospedale. È giusto che ogni amministratore sia responsabile pel fatto proprio. Ma l'assoluta solidarietà, accompagnata da pene gravissime cui taluno può sottostare pel fatto altrui, non è una prospettiva molto lusinghevole per gli amministratori. Non sarà facile di trovare chi voglia assumere un incarico gratuito che lo esporrebbe a tanto pericolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non voglio lasciare senza qualche risposta le nuove osservazioni, che sono state messe avanti dall'onorevole Senatore Sineo.

Egli presenta due difficoltà, l'una di metodo e l'altra di merito.

Quanto al metodo, egli non crede che sia qui il luogo di occuparsi della questione delle società civili, che vogliono assumere forme commerciali. Egli si dichiara contrario alle leggi che si intitolano *omnibus*, alle leggi eterogenee, ed ama le leggi omogenee.

Quanto al merito, egli crede che la disposi-

zione da noi formulata possa essere troppo severa, troppo rigida, e possa condurre a delle conseguenze gravi, se venisse applicata alle società civili. Comincerò dall'osservazione di metodo.

Io sono, al pari dell'onorevole Senatore Sineo, poco amico delle leggi eterogenee. Io desidero come lui le leggi omogenee e sono studioso di escludere sempre quelle disposizioni, che non appartengono all'argomento di cui una legge si occupa.

Ebbi già occasione di manifestare in Senato quest'opinione, per ciò che riguardava le materie giudiziarie che si sono trovate più di una volta, per una necessità forse inesorabile, framviste a materie finanziarie.

Ma, mi permetta l'onorevole Senatore Sineo di dirgli, ch'io non posso veramente essere del suo avviso, che non sia questa la sede propria di risolvere la questione di cui ci occupiamo.

Questa questione non è forse propria del diritto commerciale? Non si tratta forse di determinare, se le forme della società commerciale possano essere assunte da una società civile?

Questa questione, siccome riguardante l'applicazione della legge commerciale alle società civili, è stata generalmente trattata da quegli autori, i quali si occuparono delle società commerciali; ed è precisamente a proposito delle forme delle società commerciali che si chiedeva dai giuristi avanti ai magistrati, se potessero acconciarsi alle società civili. E poiché noi ci stiamo occupando di una legge sulle società commerciali, è opportuno, è anzi necessario, come diceva, che non lasciamo insoluta questa questione, e dichiariamo, se le disposizioni che noi dettiamo intorno alle società commerciali possano, o no, essere applicate alle società civili, allorchè questo, per raggiungere il loro scopo, credano utile ed opportuno di valersi dei mezzi propri delle società commerciali, e specialmente di quel mezzo potente, che consiste nella divisione del capitale in azioni. Parmi dunque che quanto al metodo noi possiamo, senza scrupolo e senza esitazione, accogliere la disposizione proposta nel presente progetto.

Ma non mi pare che abbia maggiore importanza l'altra difficoltà accennata dall'onorevole Senatore Sineo, il quale accennava il timore che nel dettare una disposizione che assoggetta

alla legge delle società commerciali una società civile che si costituisce con forme commerciali, noi veniamo ad imporre un obbligo troppo grave a chiunque vuole istituire una società civile; — in altre parole noi veniamo ad imporre vincoli soverchiamente severi a chi nel costituire una società civile per un determinato scopo intenda valersi delle forme commerciali. Ciò potrebbe forse temersi se la nostra disposizione fosse imperativa; ma la nostra disposizione, o Signori, è meramente facoltativa; essa lascia in balia dei contraenti di costituire la loro società nella forma che reputano più conveniente; ma soltanto intendiamo prescrivere che quando i contraenti di una società civile eleggono la forma delle società commerciali, essi debbano sopportare le conseguenze che derivano dalla forma da loro prescelta. Come adunque costoro potranno, dopo di avere liberamente scelta la forma commerciale, muover lagnò perciò che a loro si applicano le conseguenze delle società commerciali? Il lamento sarebbe assolutamente ingiusto. *Patere legem quam tulisti.*

Quelli che vorranno costituire una società di beneficenza, allo scopo, per esempio, di fondare un ospedale, come fingeva l'onorevole Sinco, quelli che si prefiggono qualunque altro lodevole e filantropico scopo, esamineranno, se per raggiungerlo giovi meglio valersi della forma civile, oppure loro convenga di adottare la forma della società commerciale; e nel prendere questa deliberazione valuteranno le conseguenze alle quali andranno incontro. Ora dunque, quando i contraenti abbiano creduto nel loro interesse di assumere questa forma, quali difficoltà, quali lamenti, quali doglianze potranno essi muovere? Quand'anche si tratti d'una società che si proponga un oggetto pio, quale sarebbe quello della fondazione di un ospedale, se fu scelta la forma delle società commerciali per azioni, qual ragione vi avrebbe che la legge che discutiamo non debba tale società essere applicata? I pericoli essendo gli stessi, eguali devono essere le guarentigie, né si potrebbe allentare o scemare quella sicurezza, la quale abbiamo ravvisato necessaria per guarentire gl'interessi dei terzi nelle società per azioni, le quali, se hanno i loro grandi vantaggi, traggono pure seco non meno gravi pericoli.

Io non vorrei, o Signori, che coloro, i quali

costituiscono una società per fondare un ospedale, e nell'amministrarla commettono tali atti che compromettono gli interessi dei soci e dei terzi, e per conseguenza compromettono l'esistenza medesima di quell'istituto di carità, possano sfuggire le cautele ed il rigore delle sanzioni civili e penali che abbiamo stabilito circa le società per azioni. Queste cautele e sanzioni, necessarie in tutti i casi, io credo che sarebbero sante nel caso proposto, in cui il danno non cadrebbe soltanto a pregiudizio degli associati e dei terzi che contrassero colla società, ma andrebbe a fare spogli dei poverelli, e sarebbe forse il caso di dire, che costoro per fondare un ospedale hanno cominciato a creare i poveri per mandarveli, verificando il detto arguto di quel poeta, che scrisse:

Fondò quest'ospital persona pia
Ma i poveri da porvi fece pria.

E farebbe codesto precisamente chi, dopo aver costituito una società civile con forme commerciali, allo scopo di fondare un ospedale, l'amministrasse poi in modo così disonesto e malvagio da compromettere gli interessi degli associati e della causa pia, a cui l'associazione sarebbe dedicata.

Parmi dunque, che, comunque la questione si voglia riguardare, emerga sempre sufficientemente chiaro, che in questa legge si deve inserire una disposizione, la quale risolva la questione, e che questa non possa essere più convenientemente risolta, che mediante la formula che è stata proposta.

Rivolgerò ora due parole di ringraziamento all'onorevole Miraglia, perchè egli si è compiaciuto di accettare quel campo di discussione che io gli aveva additato, ed entrando in esso ci è stato, secondo il suo consueto, cortese e largo dei suoi lumi, ed ha provocato una spiegazione, la quale tornerà utile alla pratica applicazione della disposizione che esaminiamo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come è stato concertato d'accordo tra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 178.

« Il titolo VII del primo libro del Codice di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

commercio è abrogato a partire dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore. »

(Approvato.)

Art. 179.

« A partire dal giorno dell'attuazione della presente legge, sono applicabili alle società anteriormente costituite le disposizioni della legge stessa che riguardano il deposito e la pubblicazione dei bilanci, delle situazioni delle azioni e delle situazioni mensili, e le indicazioni che devono contenere i contratti stipulati e gli atti emananti dalle società.

» La prescrizione stabilita nell'art. 15 si applica agli atti anteriori a norma delle disposizioni transitorie promulgate per l'attuazione del vigente Codice civile. »

Invece di questo articolo che leggesi nel progetto ministeriale l'Ufficio Centrale e il Ministero hanno concordato che si metta in votazione il corrispondente art. 163 dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Forse l'Ufficio Centrale potrebbe acconsentire che sia posto in votazione il testo ministeriale perchè nel § I vi è la sola differenza che esso propone l'aggiunta delle parole *le liquidazioni e le fusioni*; e nel secondo non fa che aggiungere la citazione precisa dell'articolo (47) delle disposizioni transitorie.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Credo che il signor Presidente possa benissimo leggere il testo dell'Ufficio Centrale, il quale contiene queste piccole aggiunte già concordate.

PRESIDENTE. Ho letto il testo del Ministero e quindi stavo per leggere quello dell'Ufficio Centrale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Pregherei il signor Relatore dell'Ufficio Centrale di darcì uno schiarimento.

Il presente articolo assoggetta anche le società anteriormente costituite a certi oneri che introduce la presente legge per le future società commerciali. Io domando se agli oneri introdotti dalla presente legge per le future società commerciali sieno in via transitoria,

secondo l'intento dell'Ufficio Centrale, assoggettate non solo le società commerciali anteriori ma anche le società civili anteriori delle quali si è testè largamente discusso, che abbiano assunto le forme commerciali, le forme di società per azioni.

Suppongo (salvo errore) che il Relatore dell'Ufficio Centrale mi risponderà, che gli oneri di cui ho parlato, saranno, devono essere applicati anche alle società civili rivestite di forme commerciali anteriormente costituite. E supponendo che il Relatore mi dia codesta risposta, io lo pregherei di avvertire che le società commerciali anteriori sono già per legge rivestite della collettività; hanno già il privilegio della collettività, il qual privilegio sappiamo in che consiste e quali effetti produca.

Ma se mi assoggetta agli oneri anche le società civili anteriori rivestite di forme commerciali senz'altra dichiarazione, ne avverrebbe questo inconveniente, che esse sarebbero assoggettate agli oneri, senza che potessero godere degli utili.

Se assoggettiamo queste società civili, perchè rivestite di forme commerciali, anche costituite anteriormente agli oneri della presente legge, è cosa giusta che si dichiari che per l'avvenire anche le medesime società rivestite di forme commerciali godranno dei diritti di enti collettivi.

Chiedo questo schiarimento all'onorevole Relatore, il quale, spero, vorrà favorirmelo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il dubbio proposto dall'onorevole Senatore Pescatore sarebbe assai grave, laddove il Senato avesse accettato il primitivo progetto ministeriale, secondo il quale le società civili potevano prendere qualunque forma commerciale, non esclusa quella della società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Ma avendo poco fa il Senato deliberato che le società civili, volendo assumere la forma commerciale, non possono costituirsi in altro modo che nella forma della società anonima, è evidente che le società civili con la forma di società anonima, le quali si trovano costituite prima dell'attuazione di questa legge, debbono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo in discussione, e non occorre stabilire per esse alcuna disposizione transitoria. Le società

fondiarie sono civili e ciò non ostante molte se ne trovano nella forma di società anonime autorizzate per decreto del Governo, e non è questo il luogo di esaminare se si poteva dar vita con decreto del potere esecutivo a società puramente civili; ma poiché esistono queste società, le quali vengono convalidate dalla nuova legge, non veggio la ragione per cui avesse a dubitarsi che le medesime non ricadano nelle disposizioni dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore aveva chiesto spiegazioni all'onorevole Relatore.

Senatore **PESCATORE.** Se mi dà la parola per risponderò all'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Io veramente non so comprendere che cosa il preopinante abbia combattuto o creduto di combattere nella domanda che io diressi all'onor. Relatore. Il Senatore Miraglia ha creduto che io direttamente od indirettamente intendessi muovere una obiezione, affacciare una difficoltà agli articoli che l'Ufficio Centrale venne proponendo e che noi andiamo discutendo. Si è sbagliato. In fatto poi ha enunciato l'onorevole Senatore Miraglia quella stessa opinione che ho enunciata io.

Io indirizzai una domanda per chiarire ogni dubbio che per avventura potrebbe sorgere. Non c'è gran male in questo. Una parola dell'onor. Relatore chiarirà questo dubbio, qualunque esso sia, e potrà prevenire ogni questione. Ma io stesso dichiarai che il dubbio non era grave, e tanto è vero, che io prevenni persino la risposta dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, e supposi che mi avrebbe risposto quello medesimo che si assunse di rispondere il sig. Senatore Miraglia, e prevenendo questa risposta, io pregava l'onor. Relatore di vedere se si andava incontro ad un'altra difficoltà. Che cosa dissi? Probabilmente, anzi evidentemente, se così si vuole, la presente legge si applica anche alle società civili anteriormente costituite, rivestite di forme commerciali.

In questo caso mi pare giusto di dire una parola da cui risulti che essendo le società civili anteriormente costituite soggette agli oneri di questa legge, si dichiara, dico, che profitteranno anche dei benefici. È questa la prima volta che si dichiara che si conferisce la qua-

lità di ente collettivo, possessore di patrimonio, anche alle società civili perchè rivestite di forme commerciali.

Credete che siano soggette agli oneri? Ebbene dichiarate nello stesso tempo che godranno del beneficio. Non occorre questa dichiarazione per le società veramente commerciali, perchè già per la precedente legge godono il privilegio dell'ente collettivo possessore di patrimonio.

Io quindi, apprezzando il parere dell'onorevole Senatore Miraglia, che si assunse l'incarico di prevenire le risposte dell'onorevole Relatore, ciò non ostante continuo a pregare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di favorirmi gli schiarimenti che ho domandati.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** La disposizione dell'articolo 163 parla in generale delle società, come pure la disposizione che segue nell'articolo 164. Appunto si sono redatti i due articoli in questi termini, perchè non potessero esservi i dubbi che l'onorevole Senatore Pescatore e l'onorevole Senatore Miraglia credono opportuno che vengano dileguati con esplicito dichiarazioni.

Queste dichiarazioni sono dunque applicabili anche alle società civili rivestite di forme commerciali.

Ben sono lieto che dopo il corso di questa lunga discussione in cui ci siamo trovati ora concordi, ora qualche volta discrepanti, terminiamo con una dichiarazione perfettamente unanime.

Senatore **PESCATORE.** Mi dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 179 concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Art. 179.

« A partire dal giorno dell'attuazione della presente legge, sono applicabili alle società anteriormente costituite le disposizioni della legge stessa che riguardano il deposito e la pubblicazione dei bilanci, delle situazioni delle azioni e delle situazioni mensili; le liquidazioni; e le fusioni; e le indicazioni che devono contenere i contratti stipulati e gli atti emananti dalle società.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

» La prescrizione stabilita nell'art. 15 si applica agli atti anteriori, a norma dell'art. 47 delle disposizioni transitorie promulgate per l'attuazione del vigente Codice civile. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 180.

« Le società esistenti prima che la presente legge entri in vigore non possono prolungarsi oltre il termine fissato per la loro durata, nè introdurre alcuna modificazione nei loro atti costitutivi, se non sopprimono in essi tutte le clausole contrarie alla legge medesima. »

A questo articolo verrebbe surrogato il seguente, che è l'articolo 164 dell'Ufficio Centrale, concordato tra l'Ufficio Centrale stesso e il Ministero.

Ne do lettura:

« Le società esistenti prima che la presente legge entri in vigore quando intendano prolungarsi oltre il termine fissato per la loro durata, o introdurre alcuna modificazione nei loro atti costitutivi, dovranno conformare i loro statuti alle disposizioni della presente legge. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 181.

« Le società costituite in virtù di leggi speciali restano soggette alle disposizioni delle leggi medesime. »

Chi approva quest'ultimo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Così rimane esaurita la discussione di questo progetto di legge, che in altra tornata sarà messo in votazione a squittinio segreto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima che il Senato proceda alla votazione per squittinio segreto su questo progetto di legge, io crederei conveniente, che il testo, come è stato dal Senato deliberato, venga rimesso all'Ufficio Centrale, affinché ne riveda e coordini le diverse parti, e quindi presenti al Senato il risultato del suo esame. Essendo state introdotte diverse modificazioni, quali riguardanti il merito, e quali riguardanti la sola forma, io credo che

questa revisione non potrà riuscire che molto utile ed opportuna.

Prego quindi il Senato di voler far uso della facoltà conferitagli dall'art. 67 del suo regolamento e di rinviare alla revisione dell'Ufficio Centrale il progetto di legge come è stato deliberato, salvo poi, dopo che l'Ufficio Centrale avrà reso conto del suo esame, di addivenire alla votazione del complesso della legge.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se acconsente al rinvio di questa legge all'Ufficio Centrale perchè la coordini meglio nelle diverse sue parti, in base alle modificazioni introdotte, per addivenire poi alla votazione del complesso della legge, come propone l'onor. Ministro.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno reca l'interpellanza del Senatore Rossi sulle condizioni giuridico-economiche degli impiegati civili dello Stato.

Quest'interpellanza era stata rimandata al giorno in cui l'onorevole Presidente del Consiglio potesse essere presente in Senato. Sento ch'egli trovasi in questo momento nell'Aula, perciò, a parer mio, l'interpellanza potrebbe aver luogo immediatamente.

Senatore **ROSSI A.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **ROSSI A.** Io aveva officiosamente manifestata al nostro onorevolissimo Presidente ed anche all'onorevolissimo Presidente del Consiglio dei Ministri, la mia intenzione di muovergli una interpellanza sulla condizione giuridico-economica degli impiegati civili dello Stato.

L'interpellanza non ha potuto aver luogo per diverse cause; però l'onorevolissimo nostro Presidente aveva avuto la compiacenza di annunziarla vari giorni or sono al Senato. Oggi mi viene annunziato dall'onor. Presidente del Consiglio, che all'apertura della seduta sarebbe stato in grado di rispondere alla mia interpellanza; ma avendo egli ritardato alquanto la sua venuta, la discussione di questa legge che si avvicina ormai al suo termine, non poteva interrompersi.

L'onor. signor Ministro, essendo stato in questo punto richiamato alla Camera, io pregherei alcuno degli onorevoli suoi Colleghi che sono presenti ad avere la compiacenza di movergli da parte mia viva preghiera a che la mia in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

terpellanza possa aver luogo all'apertura della seduta di domani, attesoche essa andrebbe altrimenti soverchiamente protratta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi farò un dovere di partecipare al Presidente del Consiglio dei Ministri la preghiera a noi diretta dall'onorevole Senatore Rossi. E siccome domani si trova all'ordine del giorno la discussione di un progetto di legge che appartiene al Ministro delle Finanze, cioè quello delle modificazioni sulla legge del registro, così posso assicurare l'onorevole Rossi che il suo desiderio sarà soddisfatto.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro Guardasigilli della cortese risposta che mi ha fatto, e prendo atto che domani avrà luogo la mia interpellanza.

Discussione ed approvazione di altri cinque progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione di alcune leggi per le quali occorre la presenza dell'onorevole Ministro delle Finanze. Essendo egli assente, e trovandosi nell'aula l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, se non si fanno osservazioni in contrario, si passerà alla discussione del progetto di legge riguardante le disposizioni preservative dalla *doryphora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874, preservativa dalla *phylloxera*.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale di prendere il loro posto.

La legge è composta di due articoli. Ne do lettura:

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, rimane chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

« Il Governo è autorizzato a dare, per De-

creto Reale, tutti quei provvedimenti temporanei che sono necessari ad impedire la importazione delle patate, a fine di preservare il territorio nazionale dalla *doryphora*. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le disposizioni proibitive della legge del 24 maggio 1874, numero 1934, serie seconda, sono estese alle piante che non sono da frutto ed alle parti vive di piante di qualsivoglia specie. »

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto in altra seduta.

Viene ora in discussione l'altro progetto di legge:

Cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di San Martino della Scala.

Esso consta d'un articolo unico, così concepito:

Articolo unico.

« È approvata l'annessa convenzione 4 marzo 1874, stipulata fra i Ministri delle Finanze, dell'Interno, dell'Agricoltura e Commercio, ed il Direttore del Fondo pel Culto, col rappresentante della provincia di Palermo, per cessione di beni alla provincia medesima a titolo di dotazione della colonia agricola di San Martino della Scala, presso Palermo. »

Si dà ora lettura della convenzione che vi è annessa:

Tra i signori commentatore Marco Minghetti, Ministro delle Finanze, commendatore G. Cavelli, Ministro dell'Interno, commendatore G. Finali Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, commendatore Vittorio Grimaldi, direttore generale del Fondo pel culto, marchese Ruggiero Mauri, consigliere onestamente delegato dal Consiglio provinciale di Palermo, si è intesa la seguente

CONVENZIONE.

Art. 1.

È fatta cessione alla provincia di Palermo,

sotto le condizioni qui appresso specificate, dei beni immobili e diritti descritti nello stato annesso alla presente convenzione, nelle stesse condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti che non apparenti, e con tutti gli oneri, debiti, crediti inerenti, quantunque non denunciati, senza assumere alcuna responsabilità per la esistenza, consistenza e libertà da ipoteche e da altri vincoli sui detti beni.

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo pel culto esonererà il demanio dello Stato dall'obbligo impostogli dall'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866, numero 3036, della iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico della rendita corrispondente ai beni immobili ceduti, ed il Comune di Palermo rinunzia da sua parte, come risulta dalla deliberazione del 14 maggio 1873, annessa alla presente convenzione, al quarto della rendita dei suddetti beni, al quale ha diritto per effetto dell'articolo 35 della legge medesima.

Art. 3.

La provincia di Palermo riceve codesti beni e diritti a titolo di dotazione della colonia agricola attualmente esistente sotto il titolo di San Martino, e si obbliga a ritornarli rispettivamente al demanio ed al Fondo pel culto, ove, per qualsiasi causa, la istituzione della colonia agricola venisse a mancare.

Art. 4.

La provincia di Palermo si obbliga a tenere sollevate in avvenire le due amministrazioni del demanio e del Fondo pel culto da ogni prestazione per la colonia agricola, ed a supplire coi propri fondi a quanto possa occorrere sia per spese di fondazione che di annuo mantenimento.

Art. 5.

L'ordinamento della colonia sarà fissato da un decreto reale, sulla proposta dei Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, e dell'Interno, inteso il Consiglio provinciale.

Art. 6.

La direzione della colonia si obbliga di accogliere quei giovanetti che le verranno affi-

dati dal Ministero dell'Interno, per essere stati colpiti dalle disposizioni dell'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza, degli articoli 441 del Codice penale e 222 del Codice civile.

Il Ministero dell'Interno promette di consegnare alla direzione medesima quel numero di giovanetti che di comune accordo verrà in seguito stabilito, mediante una retta giornaliera fissata sino da ora a centesimi 80 per ogni rievocato.

Art. 7.

Il governo della colonia è affidato ad un Consiglio di cinque persone; tre scelte dalla provincia e due dal Governo.

La provincia nomina fra i suoi delegati il presidente. Approva i bilanci.

Art. 8.

La nomina del direttore della colonia è riservata al Governo sulla proposta del Consiglio provinciale; quella degli insegnanti ed impiegati apparterrà al Consiglio provinciale sulla proposta del Consiglio direttivo; quella dei salariati al Consiglio direttivo sulla proposta del direttore.

Art. 9.

La presente convenzione sarà sottoposta al Parlamento. Essa diverrà esecutiva dopo la sua approvazione e dopo che il comune di Palermo avrà accoduto alla medesima, rendendo così obbligatoria da sua parte la deliberazione del 14 maggio, citata all'articolo 2 della presente.

MARCO MINGHETTI.

G. CANTELLI.

G. FINALI.

V. GRIMALDI.

R. MAURIGI.

Visto: — Il Presidente della Camera
G. BIANCHERI.

È aperta la discussione sull'articolo unico di questo progetto di legge di cui ho dato lettura.

Se nessuno domanda la parola, componendosi questo progetto di un solo articolo, sarà votato a squittinio segreto in altra seduta.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni provinciali per la vendita dei terreni già adempribili appartenenti ai comuni.

Ne leggo l'articolo unico.

« Il termine di un biennio accordato alle deputazioni provinciali dell'isola di Sardegna con l'articolo 3 della legge 18 agosto 1870, N. 5839, per l'alienazione o divisione d'ufficio dei terreni ex-adempribili è prorogato di tre anni. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, anche questo progetto, constando di un articolo unico, sarà votato in altra seduta a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge:

Approvazione della Convenzione del 10 dicembre 1874 con la Francia per la determinazione della frontiera nel tunnel del Ceniso.

Per questo progetto l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dichiara di essere stato incaricato dal suo Collega il signor Ministro degli Esteri a sostenerne la discussione.

Leggo l'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, firmata a Roma il 10 dicembre 1874, relativa alla determinazione della frontiera fra i due Stati, nell'interno della galleria delle Alpi al Ceniso, o le cui ratificazioni furono ivi scambiate il... »

Si dà ora lettura della Convenzione annessa a quest'articolo:

CONVENTION

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République Française, désirant régler d'une manière définitive la question de délimitation de la frontière des deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes, qui a été expressément réservée par l'article 3 de la convention du 7 mai 1862, ont résolu, d'un commun accord, de conclure, à cet effet, une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,
Monsieur le chevalier Visconti-Venosta, son

ministre secrétaire d'État pour les affaires étrangères, Grand' Croix, décoré du Grand Cordon de ses Ordres des saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Grand' Croix de la Légion d'Honneur, etc., etc.

Et le Président de la République Française,
Monsieur le marquis de Noailles, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi d'Italie, chevalier de la Légion d'Honneur, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'intérieur du tunnel des Alpes, est fixée au point de séparation des deux pentes opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France, à environ 150 mètres au sud de la verticale passant par le faite de la montagne.

Article 2.

Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur chacune des parois du souterrain. La dépense à laquelle donnera lieu l'établissement de ces repères sera partagée par moitié entre les Gouvernements français et italien.

Article 3.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt après que la sanction législative aura été obtenue de part et d'autre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double expédition, le 10 décembre 1874.

(L. S.)

VISCONTI-VENOSTA.

(L. S.)

MARQUIS DE NOAILLES.

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero degli Affari Esteri.

Il Segretario generale

ARTOM.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra quest'articolo unico del progetto.

Nessuno domandando la parola, l'articolo sarà votato in altra tornata a squittinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge:

Approvazione della Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874 fra l'Italia, l'Allemagna, l'Austria-Ungheria, il Belgio, ecc.

L'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato dal suo collega, il Ministro degli Esteri, a sostenere altresì la discussione di questo progetto di legge:

Si dà lettura dell'articolo unico di cui consta il progetto:

Articolo unico.

« Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato concluso a Berna il 9 ottobre 1874, col quale venne stabilita un'unione postale fra l'Italia e vari altri Stati, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il di... »

Domando al Senato se intende si dia lettura di questa Convenzione postale internazionale.

Senatore CERRUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CERRUTI. Il testo di questa Convenzione è stato distribuito già da qualche giorno agli onorevoli Senatori; tutti certamente l'avranno letta per averne sufficiente cognizione; perciò crederei che l'onorevole Presidente potrebbe tralasciare di darne lettura.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, in contrario s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Cerruti.

È aperta la discussione sopra l'articolo unico del progetto di legge di cui ho data lettura.

Nessuno chiedendo la parola, anche questo progetto di legge, composto di un articolo unico, sarà votato in una prossima seduta a squittinio segreto.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione di alcuni altri progetti di legge; ma come dicevo poc'anzi, non essendo presenti gli onorevoli Ministri che devono sostenerne la discussione, questa è rinviata alla seduta di domani.

Ne leggo l'ordine del giorno:

Al teoco: Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità;

Modificazione della giurisdizione esercitata dai consolati italiani in Egitto.

Alle due: seduta pubblica.

Interpellanza del Senatore Rossi Alessandro al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sulle condizioni giuridico-economiche degli impiegati civili dello Stato.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso;

Suppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario (*d'urgenza*);

Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

Riportiamo qui il testo del Trattato concluso a Berna il 9 ottobre 1874, annesso al progetto di legge: Approvazione della Convenzione internazionale postale, di cui sopra:

TRAITÉ

concernant la création d'une Union générale des postes, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, ont d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante:

Article 1.^{er}

Les pays entre lesquels est conclu le présent traité formeront, sous la désignation de *Union générale des postes*, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Art. 2.

Les dispositions de ce traité s'étendront aux lettres, aux cartes-correspondance, aux livres,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

aux journaux et autres imprimés, aux échantillons de marchandises et aux papiers d'affaires originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliqueront également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union toutes les fois que cet échange emprunte le territoire de deux des parties contractantes au moins.

Art. 3.

La taxe générale de l'Union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 32 centimes et ne descende pas au-dessous de 20 centimes.

Sera considérée comme lettre simple toute lettre dont le poids ne dépasse pas 15 grammes. La taxe des lettres dépassant ce poids sera d'un port simple par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Le port des lettres non affranchies sera le double de la taxe du pays de destination pour les lettres affranchies.

L'affranchissement des cartes-correspondance est obligatoire. Leur taxe est fixée à la moitié de celle des lettres affranchies, avec faculté d'arrondir les fractions.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'Union fixée pour la lettre affranchie.

Art. 4.

La taxe générale de l'Union pour les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les catalogues, les prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés, ou autographiés, ainsi que les photographies, est fixée à 7 centimes pour chaque envoi simple.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou

inférieure à ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 11 centimes et ne descende pas au-dessous de 5 centimes.

Sera considéré comme envoi simple tout envoi dont le poids ne dépasse pas 50 grammes. La taxe des envois dépassant ce poids sera d'un port simple par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'Union fixée pour les objets de cette catégorie.

Le poids maximum des objets mentionnés ci-dessus est fixé à 250 grammes pour les échantillons et à 1000 grammes pour tous les autres.

Est réservé le droit du Gouvernement de chaque pays de l'Union de ne pas effectuer sur son territoire le transport et la distribution des objets désignés dans le présent article, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

Art. 5.

Les objets désignés dans l'article 2 pourront être expédiés sous recommandation.

Tout envoi recommandé doit être affranchi.

Le port d'affranchissement des envois recommandés est le même que celui des envois non recommandés.

La taxe à percevoir pour la recommandation et pour les avis de réception ne devra pas dépasser celle admise dans le service interne du pays d'origine.

En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il sera payé une indemnité de 50 francs à l'expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire par l'administration dans le territoire ou dans le service maritime de la quelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu, à moins que, d'après la législation de son pays, cette administration ne soit pas responsable pour la perte d'envois recommandés à l'intérieur.

Le paiement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai possible et, au plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — VORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an, à partir de la remise à la poste de l'envoi recommandé.

Art. 6.

L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste ou d'enveloppes timbrées valables dans le pays d'origine.

Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés.

Art. 7.

Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

Seulement dans le cas où un envoi du service interne de l'un des pays de l'Union entrerait, par suite d'une réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, l'administration du lieu de destination ajoutera sa taxe interne.

Art. 8.

Les correspondances officielles relatives au service des postes sont exemptes du port. Sauf cette exception, il n'est admis ni franchise, ni modération de port.

Art. 9.

Chaque administration gardera en entier les sommes qu'elle aura perçues en vertu des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. En conséquence, il n'y aura pas lieu de ce chef à un décompte entre les diverses administrations de l'Union.

Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

Art. 10.

La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

En conséquence, il y aura pleine et entière liberté d'échange, les diverses administrations postales de l'Union pouvant s'expédier réciproquement, en transit par les pays intermédiaires, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

Les dépêches closes et les correspondances à découvert doivent toujours être dirigées par les voies les plus rapides dont les administrations postales disposent.

Lorsque plusieurs routes présentent les mêmes conditions de célérité, l'administration expéditrice a le choix de la route à suivre.

Il est obligatoire d'expédier en dépêches closes toutes les fois que le nombre des lettres et autres envois postaux est de nature à entraver les opérations du bureau réexpéditeur, d'après les déclarations de l'administration intéressée.

L'office expéditeur paiera à l'administration du territoire de transit une bonification de 2 francs par kilogramme pour les lettres et de 25 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'article 4, poids net, soit que le transit ait lieu en dépêches closes, soit qu'il se fasse à découvert.

Cette bonification peut être portée à 4 francs pour les lettres et à 50 centimes pour les envois spécifiés à l'article 4, lorsqu'il s'agit d'un transit de plus de 750 kilomètres sur le territoire d'une même administration.

Il est entendu toutefois que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des taxes moins élevées, ces conditions seront maintenues.

Dans le cas où le transit aurait lieu *par mer* sur un parcours de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, l'administration par les soins de laquelle ce service maritime est organisé aura droit à la bonification des frais de ce transport.

Les membres de l'Union s'engagent à réduire ces frais dans la mesure du possible. La bonification que l'office qui pourvoit au transport maritime pourra réclamer de ce chef de l'office expéditeur ne devra pas dépasser 6 francs 50 centimes par kilogramme pour les lettres, et 50 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'article 4 (poids net).

Dans aucun cas ces frais ne pourront être

supérieurs à ceux bonifiés maintenant. En conséquence, il ne sera payé aucune bonification sur les routes postales maritimes où il n'en est pas payé actuellement.

Pour établir le poids des correspondances transitant, soit, en dépêches closes, soit à découvert, il sera fait à des époques qui seront déterminées d'un commun accord une statistique de ces envois pendant deux semaines. Jusqu'à révision, le résultat de ce travail servira de base aux comptes des administrations entre elles.

Chaque office pourra demander la révision:

1. En cas de modification importante dans le cours de correspondances;

2. A l'expiration d'une année après la date de la dernière constatation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Maille des Indes, ni aux transports à effectuer à travers le territoire des États-Unis d'Amérique par les chemins de fer entre New-York et San-Francisco. Ces services continueront à faire l'objet d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées.

Art. 11.

Les relations des pays de l'Union avec des pays étrangers à celle-ci seront régies par les conventions particulières qui existent actuellement ou qui seront conclues entre eux.

Les taxes à percevoir pour le transport au delà des limites de l'Union seront déterminées par ces conventions; elles seront ajoutées, le cas échéant, à la taxe de l'Union.

En conformité des dispositions de l'article 9, la taxe de l'Union sera attribuée de la manière suivante:

1. L'office expéditeur de l'Union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies à destination des pays étrangers;

2. L'office destinataire de l'Union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances non affranchies originaires des pays étrangers;

3. L'office de l'Union qui échange des dépêches closes avec des pays étrangers gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies originaires des pays

étrangers et pour les correspondances non affranchies à destination des pays étrangers.

Dans les cas désignés sous les numéros 1, 2 et 3, l'office qui échange les dépêches n'a droit à aucune bonification pour le transit. Dans tous les autres cas, les frais de transit seront payés d'après les dispositions de l'article 10.

Art. 12.

Le service des lettres avec valeur déclaré et celui des mandats de poste feront l'objet d'arrangements ultérieurs entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

Art. 13.

Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un règlement, toutes les mesures d'ordre et de détail nécessaires en vue de l'exécution du présent traité. Il est entendu que les dispositions de ce règlement pourront toujours être modifiées d'un commun accord entre les administrations de l'Union.

Les différentes administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, comme le règlement des rapports à la frontière, la fixation de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l'échange des mandats de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc., etc.

Art. 14.

Les stipulations du présent traité ne portent ni altération à la législation postale interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue d'une amélioration progressive des relations postales.

Art. 15.

Il sera organisé, sous le nom de Bureau international de l'Union générale des postes, un office central qui fonctionnera sous la haute surveillance d'une administration postale désignée par le Congrès, et dont les frais seront supportés par toutes les administrations des États contractants.

Ce bureau sera chargé de coordonner, de

publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes de modification au règlement d'exécution, de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la comptabilité internationale, notamment dans les relations prévues à l'article 10 ci-dessus, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Art. 16.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement à l'interprétation du présent traité la question en litige devra être réglée par jugement arbitral; à cet effet, chacune des administrations en cause choisira un autre membre de l'Union qui ne soit pas intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.

Art. 17.

L'entrée dans l'Union des pays d'outre-mer n'en faisant pas encore partie sera admise aux conditions suivantes :

1. Ils déposeront leurs déclarations entre les mains de l'administration chargée de la gestion du Bureau international de l'Union.

2. Ils se soumettront aux stipulations du traité de l'Union, sauf entente ultérieure au sujet des frais de transport maritime.

3. Leur adhésion à l'Union doit être précédée d'une entente entre les administrations ayant des conventions postales ou des relations directes avec eux.

4. Pour amener cette entente, l'administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion des administrations intéressées et de l'administration qui demande l'accès.

5. L'entente établie, l'administration gérante en avisera tous les membres de l'Union générale des postes.

6. Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des

objections ne sont pas présentées, l'adhésion sera considérée comme accomplie, et il en sera fait communication par l'administration gérante à l'administration adhérente. — L'adhésion définitive sera constatée par un acte diplomatique entre le Gouvernement de l'administration gérante et le Gouvernement de l'administration admise dans l'Union.

Art. 18.

Tous les trois ans au moins, un Congrès de plénipotentiaires des pays participant au traité sera réuni en vue de perfectionner le système de l'Union, d'y introduire les améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires communes.

Chaque pays a une voix.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou par plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays.

Toutefois, il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne pourront être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

La prochaine réunion aura lieu à Paris en 1877.

Toutefois, l'époque de cette réunion sera avancée si la demande en est faite par le tiers au moins des membres de l'Union.

Art. 19.

Le présent traité entrera en vigueur le premier juillet 1875.

Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme, il sera considéré comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance.

Art. 20.

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, toutes les dispositions des traités spéciaux conclus entre les divers pays et administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent traité et sans préjudice des dispositions de l'art. 14.

Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra et, au plus tard, trois mois

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

avant la date de sa mise à exécution. Les actes de ratification seront échangés à Berne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires du Gouvernement des pays ci-dessus énumérés l'ont signé à Berne, le 9 octobre 1874.

Pour l'Allemagne :
STEPHAN.
GÜNTHER.

Pour l'Autriche :
LE BARON DE KOLBENSTEINER.
PILHAL.

Pour la Hongrie :
M. GERVAY.
P. HEIM.

Pour la Belgique :
M. FASSIAUX.
VINCENT.
J. GIFE.

Pour le Danemark :
FENGER.

Pour l'Égypte :
MUZZI BEY.

Pour l'Espagne :
ANGEL MANSI.
EMILIO C. DE NAVASQUES.

Pour les États-Unis d'Amér. :
JOSEPH H. BLACKFAN.

Pour la Grande-Bretagne :
W.-J. PAGE.

Pour la Grèce :
A. MANSOLAS.
A. H. BÉTANT.

Pour l'Italie :
TANESIO.

Pour le Luxembourg :
V. DE ROEBE.

Pour la Norvège :
C. OPPEN.

Pour les Pays-Bas :
HOFSTEDE.
B. SWEERTS DE LANDAS WYBORG

Pour le Portugal :
EDUARDO LESSA.

Pour la Roumanie :
GEORGES-F. LAHOVARI.

Pour la Russie :
BARON VELHO.
GEORGES POGGENPOHL.
Pour la Serbie :
MLADEN-Z. RADOJKOVITCH.

Pour la Suède :
W. ROOS.

Pour la Suisse :
EUGÈNE BOREL.
NAEFF.
D. J. HEER.

Pour la Turquie :
YANCO MACRIDI.

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero degli Affari Esteri.

Il direttore generale
A. PEIROLERI.

Protocole final.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui le traité concernant la création d'une Union générale des postes, sont convenus de ce qui suit :

Dans le cas où le Gouvernement français, qui s'est réservé le protocole ouvert, et qui figure en conséquence au nombre des parties contractantes au traité sans y avoir encore donné son adhésion, ne se déciderait pas à le signer ce traité n'en sera pas moins définitif et obligatoire pour toutes les autres parties contractantes dont les représentants l'ont signé aujourd'hui.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur, que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le traité lui-même, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse, te dont une copie sera remise à chaque partie.

Berne, le 9 octobre 1874.

(Suivent les signatures)

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero degli Affari Esteri.